

Deliberazione 10 giugno 2008 – VIS 48/08

Adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società Metanalpi Val Chisone S.r.l.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10 giugno 2008

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata;
- il codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale, approvato dall'Autorità con deliberazione 6 giugno 2006, n. 108/06;
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2007 n. 300/07.

Fatto

1. Con deliberazione n. 300/07, l'Autorità ha avviato, nei confronti della società Metanalpi Val Chisone S.r.l., un'istruttoria formale per:
 - (a) l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni in merito al c.d. coefficiente M di cui al comma 17.1 della deliberazione n. 237/00, successivamente recepite dalla deliberazione n. 170/04 e dal codice di rete tipo della distribuzione del gas naturale (punto 1, lettera a);

- (b) ordinare alla medesima società di applicare, nelle località interessate dalla predetta violazione, il coefficiente M nei corrispondenti valori fissati dall'Autorità e di procedere ai conguagli per la restituzione ai rispettivi utenti serviti delle somme da essi indebitamente pagate (punto 1, lettera b).
2. In particolare, l'esame degli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva avviata dall'Autorità con deliberazione n. 124/07 e conclusa con deliberazione n. 227/07, ha evidenziato quanto segue:
 - Metanalpi Val Chisone ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di applicare alla data del 31 dicembre 2006, per una località dalla stessa servita (Cesana Torinese – ID 6871) un coefficiente M per un valore superiore a quello fissato dall'Autorità;
 - alla data della dichiarazione non risultava che la predetta condotta fosse cessata, né che Metanalpi Val Chisone vi avesse posto rimedio provvedendo ai conseguenti conguagli, con la conseguente perdurante lesione del diritto degli utenti alla applicazione del coefficiente M fissato dall'Autorità nonché alla restituzione di quanto indebitamente pagato.
 3. Inoltre, con la medesima deliberazione n. 300/07, l'Autorità ha:
 - intimato alla società di applicare, sin dalla prima fattura utile e per la predetta località, il coefficiente M nei valori fissati dall'Autorità, dandone immediata comunicazione al responsabile del procedimento (punto 2);
 - richiesto a Metanalpi Val Chisone di comunicare i valori dei coefficienti M effettivamente applicati per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2007, mediante compilazione e trasmissione in via telematica del questionario pubblicato sul sito internet dell'Autorità (punto 3).
 4. Nell'ambito del procedimento, oltre agli elementi conoscitivi richiamati nella deliberazione di avvio, sono stati acquisiti i seguenti documenti:
 - il sopra menzionato questionario compilato dalla società e trasmesso in via telematica in data 15 gennaio 2008;
 - nota in data 16 gennaio 2008 (prot. Autorità n. 1046);
 - nota in data 21 gennaio 2008 (prot. Autorità n. 1533), recante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla veridicità dei dati trasmessi mediante il predetto questionario.
 5. Con nota in data 10 marzo 2008 (prot. Autorità n. 6985) il responsabile del procedimento ha comunicato a Metanalpi Val Chisone le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01.
 6. In data 17 marzo 2008 si è svolta l'audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del dPR n. 244/01, nel corso della quale il Collegio dell'Autorità ha consentito a Metanalpi Val Chisone di depositare ulteriore documentazione acquisita in data 18 marzo 2008 (prot. Autorità n. 7997).

Valutazione giuridica

7. Nell'ambito della regolazione tariffaria del servizio di distribuzione del gas naturale, definita con deliberazione n. 237/00, l'Autorità ha disciplinato anche le modalità di utilizzo del dato rilevato dai misuratori.

8. In particolare, per i clienti finali dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione, non provvisti di correttori ed appartenenti ad una classe inferiore alla classe G40, il comma 17.1 della deliberazione n. 237/00 ha:
 - (a) istituito un coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica (coefficiente M);
 - (b) imposto che tale coefficiente sia utilizzato dalle imprese di distribuzione, per convertire le relative quote tariffarie (originariamente rapportate all'energia) in quote tariffarie rapportate ai volumi.
9. Il coefficiente M è stato calcolato utilizzando una formula derivata dalla letteratura tecnica, ed è stato riportato in tabelle che ne forniscono, per ciascuna zona climatica, il valore in funzione della temperatura e dell'altitudine della località.
10. La disciplina tariffaria per il servizio di distribuzione, contenuta nella deliberazione n. 237/00, è stata sostituita, con effetto dall'1 ottobre 2004 (e sino al 30 settembre 2008 – c.d. secondo periodo di regolazione), dalla deliberazione n. 170/04, che tuttavia ha fatto salva, sino all'adozione da parte dell'Autorità del Codice di rete tipo per la distribuzione, la disciplina sul coefficiente M contenuta nel comma 17.1 della deliberazione n. 237/00 (comma 4.2).
11. Tale disciplina è stata recepita anche dal suddetto Codice di rete tipo, adottato con deliberazione n. 108/06 (paragrafo 12.3.1, ult. cpv; al Codice di rete tipo rinvia anche l'attuale versione del comma 4.2 della deliberazione n. 170/04).
12. Metanalpi Val Chisone, che risulta operare nella località di Cesena Torinese (ID 6871) dall'anno 2002, avrebbe pertanto dovuto applicare, in tale periodo e per i punti di riconsegna corrispondenti alle tipologie di clienti finali sopra indicate, il coefficiente M per i valori definiti dall'Autorità.
13. Invece, dalla documentazione acquisita nell'ambito del procedimento, risulta che il valore del coefficiente M effettivamente applicato da Metanalpi Val Chisone è superiore a quello prescritto.
14. In particolare, per gli anni dal 2002 al 2007, la società ha dichiarato di aver applicato un coefficiente M per un valore pari a 0,92, mentre il valore stabilito dall'Autorità era pari a 0,91.
15. Tale evidenza risulta confrontando con il valore del coefficiente M stabilito dall'Autorità, i valori dichiarati dalla società, sotto la propria responsabilità:
 - per l'anno 2006, nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione n. 124/07 e conclusa con deliberazione n. 227/07;
 - per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2007, con il questionario trasmesso in via telematica il 15 gennaio 2008, in risposta alle richieste di informazioni di cui al punto 3 della deliberazione n. 300/07.
16. Metanalpi Val Chisone, nel corso del procedimento, ha esplicitamente ammesso la violazione ed ha posto in essere comportamenti idonei a rimuoverne le conseguenze.
17. Infatti, con la documentazione acquisita in data 18 marzo 2008, ha dimostrato di aver iniziato ad applicare il coefficiente M nei valori stabiliti dall'Autorità, nonché di aver restituito ai propri utenti le somme da questi indebitamente pagate.

Quantificazione della sanzione

18. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:

- gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
19. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Metanalpi Val Chisone ha disatteso norme poste dall'Autorità a tutela degli utenti il servizio di distribuzione, volte, in particolare, a garantire che il prezzo pagato dall'utente sia conforme ai quantitativi di energia effettivamente prelevata da quest'ultimo.
20. Inoltre, poiché gli utenti del servizio di distribuzione sono generalmente società di vendita che richiedono l'accesso alla rete per l'esecuzione fisica dei propri contratti di fornitura ai clienti finali allacciati, e poiché le società di vendita generalmente pongono in capo ai propri clienti anche i costi sostenuti per il servizio di distribuzione, la disciplina sul coefficiente M mira a tutelare, in modo indiretto, anche i clienti finali:
- assicurando che il prezzo da questi pagato per il gas acquistato sia quanto più possibile coerente con i propri consumi effettivi;
 - garantendo parità di trattamento tra i clienti finali diversamente localizzati sul territorio.
21. Metanalpi Val Chisone, pertanto, applicando coefficienti M per valori superiori a quelli previsti dall'Autorità, ha posto in capo ai propri utenti oneri da questi non dovuti.
22. Al riguardo, la società ha dichiarato che le somme indebitamente percepite in conseguenza della violazione ammontano complessivamente a circa 13.100 euro.
23. Inoltre, la violazione si è prolungata per un periodo di tempo rilevante (2002-2007), pur avendo coinvolto una sola località.
24. Per quanto riguarda l'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, Metanalpi Val Chisone ha dimostrato di:
- aver provveduto, in adempimento all'intimazione di cui al punto 2 della deliberazione n. 300/07, ad applicare, a decorrere dalle fatture emesse dal mese di gennaio 2008, il coefficiente M nei valori stabiliti dall'Autorità;
 - aver restituito ai propri utenti le somme da questi indebitamente pagate in conseguenza della violazione.
25. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, Metanalpi Val Chisone non si è resa responsabile di analoghe violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
26. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che la società ha un fatturato rilevante di circa 2,27 milioni di euro.

Ritenuto che:

- sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti di Metanalpi Val Chisone per la violazione, per gli anni 2002-2007, delle disposizioni in merito al coefficiente M di cui alla deliberazione n. 237/00 (comma 17.1), come recepite dalla deliberazione n. 170/04 e dal codice di rete tipo della distribuzione del gas naturale;
- per le ragioni sopra indicate, tale sanzione debba essere quantificata in una misura pari a 35.000 (trentacinquemila/00) euro;

- non sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento prescrittivo di cui all'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, nei termini prospettati alla lettera (b) del precedente paragrafo 1

DELIBERA

1. di accertare, nei termini descritti in motivazione, la violazione da parte della società Metanalpi Val Chisone S.r.l., con riferimento agli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, delle disposizioni in merito al coefficiente M di cui alla deliberazione n. 237/00 (comma 17.1), come recepite dalla deliberazione n. 170/04 e dal codice di rete tipo della distribuzione del gas naturale;
2. di irrogare alla società Metanalpi Val Chisone S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura pari a 35.000 (trentacinquemila/00) euro;
3. di non adottare il provvedimento di natura prescrittiva ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, prospettato alla lettera (b) del paragrafo 1 della motivazione;
4. di ordinare alla società Metanalpi Val Chisone S.r.l. il pagamento della sanzione di cui al precedente punto 2, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*Allegato A*), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. di precisare che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; e che, in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81;
6. di ordinare alla società Metanalpi Val Chisone S.r.l. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
8. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Metanalpi Val Chisone S.r.l., Via Bardonecchia 5, 10139 Torino.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

10 giugno 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis